



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di lavori pubblici

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 214 del 15/11//2007

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi indicati al successivo articolo 10.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle disposizioni di cui all'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in economia;

3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale relativamente agli affidamenti di cui al successivo articolo 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori.

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti al successivo articolo 9.

2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.

3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3
Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua:
 - nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
 - in sede di bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

2. Gli stanziamenti per i lavori da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.

Art. 4
Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente competente alla stregua dell'assetto organizzativo interno dell'Ente individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, la dichiarazione di regolare esecuzione.

2. Le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei lavori che, in taluni casi, non coincide con il Responsabile unico del procedimento dell'opera, di seguito denominato Rup.

3. Nel caso di esigenze impreviste cui non sia possibile far fronte con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente ratione materiae formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5
Atti autorizzatori, impegno di spesa, perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Dirigente competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 Euro ovvero quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.

2. Per i lavori in economia, quando vi sia l'approvazione del progetto, il ricorso alla modalità realizzativa dell'economia è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Dirigente competente nei limiti della spesa finanziata e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, se prevista, nella determinazione di aggiudicazione.

4. Ai fini dell'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

5. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Dirigente competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6

Assegnazione degli affidamenti in economia

1. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

2. E' adottato il criterio del solo prezzo più basso ogniqualvolta le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.

3. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione o di materiali ovvero di strumentazioni tecnologiche particolari.

4. Nei contratti misti, ove i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del solo prezzo più basso ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più

vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

6. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia mediante procedura di cottimo fiduciario che mediante amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. L'offerta e la lettera-contratto sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario; il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.

7. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Provincia e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

8. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 **Modalità di esecuzione**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) mediante procedura di cottimo fiduciario, ove l'esecuzione sia assegnata a soggetti terzi;
 - b) mediante amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con dotazioni strumentali di proprietà della Provincia o opportunamente noleggiati;
 - c) in forma mista, parte mediante amministrazione diretta e parte mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del

procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8

Iscrizione dei contratti - Post-informazione

1. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, sono iscritti nella Raccolta dei contratti non soggetti a repertoriazione.

2. Gli affidamenti di lavori pubblici mediante procedura di cottimo sono soggetti, ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, a pubblicazione nell'Albo pretorio dei nominativi degli affidatari; inoltre i cottimi di importo superiore a 40.000 Euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore sono da comunicarsi all'Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell'importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9

Limiti di importo per i lavori

1. Il presente Titolo disciplina la realizzazione dei lavori provinciali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dal presente Titolo sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere dell'imprevedibilità sono consentiti fino a 100.000 Euro.

3. I lavori da eseguirsi mediante amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati ai precedenti articoli 2 e 9, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito indicati:

a) tutte le somministrazioni e i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione ed, in genere, il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature **provinciali**, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006;

Si individuano, in via esemplificativa, i seguenti ambiti di intervento:

- quanto ai beni immobili: sede provinciale; sedi di delegazioni provinciali; edifici scolastici; teatri e biblioteche; centri socio-assistenziali e laboratori; impianti sportivi e per il tempo libero; edifici provinciali adibiti a civile abitazione; immobili provinciali adibiti ad attività produttive; in genere, tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio provinciale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo;
- quanto alle opere e agli impianti: strade e piazze provinciali; reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti; acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale; impianti di illuminazione; impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili provinciali; lavori nel verde pubblico; in genere, tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà provinciale;

b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi impreveduti e, quindi, non fronteggiabili con gli interventi programmabili;

d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lettera a);

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

- scavi;
- demolizioni;
- prove penetrometriche;
- sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;

- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
 - stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi di seguito indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di un'opera o di un lavoro eseguiti in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dal regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi, nella procedura ad evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e, comunque, per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
- c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico dell'opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dal [regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006](#); l'uso di tali somme da parte del Direttore dei lavori è, tuttavia, subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 12

Lavori mediante amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e, sotto la direzione del responsabile del procedimento, con personale proprio delle stazioni appaltanti o eventualmente assunto per l'occasione dai competenti organi dell'Amministrazione alla stregua della disciplina organizzativa interna dell'Ente.

2. Ove sia scelta la forma di realizzazione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13

Modalità di assegnazione dei lavori mediante procedura di cottimo fiduciario

1. Ove venga scelta la forma di realizzazione degli interventi mediante procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 10, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, mediante procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa.

2. I lavori da affidare mediante procedura di cottimo fiduciario devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

3. Ove l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e i 200.000 Euro, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, il Dirigente competente può avvalersi

dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.

5. Nella procedura di confronto concorrenziale di cui al precedente comma 3 non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Ove la Commissione di gara ravvisi ipotesi di offerte anormalmente basse, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Art. 14 **Lavori d'urgenza**

1. Ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15 **Lavori di somma urgenza**

1. Ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006.

4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la

perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta provinciale.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo provinciale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16

Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dal regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto della Provincia di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia.

2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

3. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

4. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 40.000,00 Euro, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

5. Per i lavori in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

6. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente articolo 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006.

7. Si prescinde, inoltre, dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 17
Piani di sicurezza

1. Ove previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia a cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.